

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Pierluigi Di Stefano - Presidente -

Angelo Capozzi

Stefania Riccio

Ombretta Di Giovine

Andrea Natale - Relatore -

Sent. n. sez. 772/2026

UP - 13/05/2026

R.G.N. 8265/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da



avverso la sentenza del 09/01/2026 emessa dalla Corte di appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Andrea Natale;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Varese ha condannato il ricorrente in relazione a tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale, consumati in data 09/09/2021, 11/09/2021 e 18/01/2022.

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge processuale e vizio di



motivazione.

Il ricorrente lamenta l'omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: nel ricorso si precisa che – alla data dell'11 luglio 2022, quando fu emesso l'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. – era già intervenuta la nomina fiduciaria dell'Avv. [REDACTED] in relazione a due dei tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale poi contestati in sede di giudizio; sicché, nel ricorso si sostiene che la notifica dell'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. – effettuata in favore del solo difensore d'ufficio, Avv. [REDACTED] – sia da ritenere nulla.

L'Avv. [REDACTED] rappresenta di avere dedotto la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari già nel corso del giudizio di primo grado (all'udienza del 15/10/2024) e di avere riproposto l'eccezione di nullità nei motivi di appello.

La questione è stata decisa dalla Corte di appello con erronea applicazione della legge processuale, posto che si è ritenuto che la formulazione dell'eccezione di nullità in parola sia possibile solo entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 13 maggio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per esaminare compiutamente il motivo di ricorso è necessario dare conto di quanto emerge dagli atti, cui questa Corte ha accesso diretto, in ragione della natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01).

1.1. Con riferimento alla fase delle indagini preliminari e alla sua conclusione, risulta che:

- in data 09/09/2021, [REDACTED] [REDACTED] viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale; in occasione dell'identificazione, egli dichiara domicilio e nomina proprio difensore di fiducia l'Avv. [REDACTED]

- in data 12/09/2021, [REDACTED] [REDACTED] viene denunciato per resistenza a



pubblico ufficiale; in occasione dell'identificazione, egli dichiara domicilio e, in difetto di nomine fiduciarie, viene nominato suo difensore di ufficio l'Avv. [REDACTED]

- in data 18/01/2022, [REDACTED] viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale; in occasione dell'identificazione, egli dichiara domicilio e nomina proprio difensore di fiducia l'Avv. [REDACTED]

- in data 11/07/2022 viene emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari: gli addebiti descritti in tale atto fanno riferimento ai fatti occorsi in data 09/09/2021, 11/09/2021 e 18/01/2022; nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. viene indicato come difensore di [REDACTED] la sola Avv. [REDACTED]

Dagli atti non risulta che – in relazione alle denunce del 18/01/2022 e del 09/09/2021 – l'Avv. [REDACTED] non abbia accettato l'incarico professionale o che vi abbia rinunciato successivamente. Né risulta che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sia stato notificato anche all'Avv. [REDACTED]

1.2. Con riferimento alla fase del giudizio, risulta inoltre che l'Avv. [REDACTED] abbia eccepito l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in occasione dell'udienza del 15/10/2024; l'eccezione fu respinta sul presupposto che essa fosse stata tardivamente proposta.

1.3. Con riferimento al giudizio di appello, risulta che l'Avv. [REDACTED] abbia proposto la questione di nullità anche nei motivi di appello (nullità della sentenza, consequenziale alla nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen., conseguente alla mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari).

3. Il motivo di appello è stato ritenuto infondato sulla base di tre argomenti:

(i) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari «è stato regolarmente notificato all'imputato e al difensore formalmente nominato nel procedimento al momento dell'emissione dell'atto»;

(ii) «a voler ritenere sussistente l'omessa notifica al difensore di fiducia indicato in uno dei procedimenti poi riuniti, la nullità dedotta rientra tra le nullità a regime intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. ed è soggetta alle preclusioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen.»; essendo stata la questione proposta successivamente, essa deve ritenersi sanata;

(iii) difetta una lesione sostanziale al diritto di difesa, concretamente esercitato dal ricorrente nel corso del giudizio.

4. Tanto premesso, il ricorso è infondato, sebbene per ragioni diverse da quelle esplicitate nella sentenza impugnata.



5. Deve anzitutto evidenziarsi che, in relazione alle due notizie di reato per cui il ricorrente aveva nominato come proprio difensore di fiducia l'Avv. [REDACTED] effettivamente, erroneamente l'Ufficio del Pubblico ministero non ha provveduto alla notifica in favore del citato difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

6. Deve, in secondo luogo, escludersi che l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. debba essere dedotta entro il termine previsto dall'art. 181, comma 3, che richiama il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

Sul punto, si era registrato, in anni passati, un contrasto di giurisprudenza, attualmente superato.

6.1. Alcune decisioni avevano affermato che «la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti» (Sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014, Grujio, Rv. 264272; in senso conforme, Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, Restucci, Rv. 262104; Sez. 2, n. 35420 del 11/06/2010, Sica e altro, Rv. 248302; Sez. 3, n. 25223 del 17/04/2008, Giglio e altri, Rv. 240255; Sez. 6, n. 23246 del 06/02/2003, Sindoni, Rv. 225668).

6.2. Le decisioni più recenti, invece, escludono l'applicabilità della preclusione codificata dall'art. 181, comma 3, del codice di rito, al caso della mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. È stato per esempio affermato che «la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado» (Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211; in senso conforme, tra le altre, Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, Bianchi, Rv. 272025; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Di Giovanni e altro, Rv. 262821).

6.3. Il Collegio ritiene che la mancata notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determini un vizio che incide sull'assistenza dell'imputato nel corso del procedimento penale; si determina, dunque (e a seconda dei casi), una nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma 1, secondo periodo) – che, ove non sanata, può riverberarsi in una nullità derivata, ex art. 185, comma 1, del decreto che dispone il giudizio – o una nullità del decreto del pubblico ministero che dispone la citazione diretta a giudizio, ex art. 552,



comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. (come è nel caso in esame, in cui si è proceduto nelle forme della citazione diretta a giudizio).

Se la mancata notifica al difensore dell'avviso di conclusione indagini incide sull'assistenza dell'imputato, ne discende che il vizio di nullità del decreto che dispone la citazione diretta a giudizio deve essere dunque inquadrato nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio, codificate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Del resto, la qualificazione in detti termini del vizio che viene qui in rilievo, è coerente (oltre che con la giurisprudenza sopra indicata al punto 6.2.) anche con alcuni arresti delle Sezioni Unite, seppure intervenute ad altro proposito (si allude Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835, che ha qualificato come nullità di ordine generale a regime intermedio la mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a beneficio dell'imputato che non comprende la lingua italiana).

6.4. Ne discende che – qualificato come nullità di ordine generale a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio il vizio che si determina in caso di mancata notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari – non risulta pertinente l'evocazione del dettato dell'art. 181, comma 3, che richiama il termine codificato dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

L'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., infatti, è inserito nel contesto di una disposizione che detta la disciplina delle "nullità relative" (come chiaramente indicato dalla rubrica dell'articolo); si deve inoltre evidenziare che l'art. 181, comma 1, esclude esplicitamente dall'ambito di disciplina di tale disposizione le nullità di ordine generale codificate dall'art. 178 o quelle definite come assolute da specifiche disposizioni di legge.

Se, dunque, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordine generale a regime intermedio, ne discende che – a detta nullità – non può essere applicata la disciplina codificata dall'art. 181 cod. proc. pen.

Risulta dunque errata la motivazione della Corte territoriale, allorché ritiene che l'eccezione proposta dal difensore debba essere rigettata, perché proposta oltre il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

7. Nondimeno, l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa è infondata e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

7.1. La qualificazione del vizio come nullità di ordine generale a regime intermedio, infatti, non può comportare sempre e comunque la meccanica conseguenza che detto vizio sia deducibile sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, secondo le previsioni dell'art. 180 cod. proc. pen.



Infatti, il mancato rilievo ufficioso da parte del giudice e l'acquiescenza della parte interessata a fare valere la nullità possono infatti determinare la sanatoria del vizio, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., a mente del quale «salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate (...) se la parte interessata (...) ha accettato gli effetti dell'atto».

Il procedimento penale è una sequenza ordinata di atti che, almeno in linea tendenziale, è concepita in modo tale da scongiurare il rischio di regressioni del procedimento, laddove esse non rispondano ad un concreto interesse meritevole di tutela. In questa prospettiva – coerente anche con il principio di ragionevole durata del processo, di rilievo costituzionale – si colloca la disciplina della sanatoria delle nullità, codificata dal citato art. 183 cod. proc. pen. e funzionale ad evitare regressioni del procedimento non necessarie.

7.2. Ciò posto, occorre ragionare sulla funzione cui assolve l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (con l'avvertenza che la relativa disciplina, rispetto alle scansioni processuali di cui ci si occupa in questa sede è stata interessata da significative modifiche normative, conseguenti alla c.d. *riforma Cartabia*; modifiche che, tuttavia, non assumono rilievo nell'economia della presente decisione).

Per quanto qui di interesse, occorre allora evidenziare che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari assolve ad una duplice funzione di garanzia per la persona sottoposta ad indagini preliminari: con tale avviso, si assicura una prima – e sommaria – descrizione dell'ipotesi d'accusa, con garanzia di completa *discovery* degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico ministero, che diventano "accessibili" alla persona sottoposta ad indagini (art. 415-*bis*, comma 2, cod. proc. pen.); con tale avviso, si mette quest'ultimo in grado di interloquire con l'organo inquirente, mettendolo in condizioni di proporre ulteriori temi di indagine o di prospettare la propria versione alternativa, presentando memorie o chiedendo di essere interrogato (art. 415-*bis*, comma 3, cod. proc. pen.).

La *ratio* dell'istituto è tesa ad assicurare alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di offrire la propria prospettazione dei fatti, nel tentativo di persuadere il pubblico ministero a non esercitare l'azione penale e a formulare richiesta di archiviazione; si tratta, dunque, di uno strumento che intende evitare di imporre alla persona sottoposta ad indagini di dovere unilateralmente subire la "pena del processo", sulla base di imputazioni che avrebbero potuto essere evitate, con un previo ascolto delle ragioni dell'accusato.

Una conferma di tale ricostruzione deriva dalla lettura dell'art. 416 cod. proc. pen., ove si evidenzia che è lo stesso atto che contiene l'imputazione ad essere nullo.

7.3. Tuttavia, laddove il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale e



la persona accusata – oramai divenuta “imputato” in senso tecnico – accetti di confrontarsi con l’ipotesi d’accusa, esercitando in concreto le prerogative difensive previste dalla conseguente sequenza processuale, può ritenersi integrata l’ipotesi di sanatoria codificata dall’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Del resto, la mancata comunicazione della sommaria enunciazione del fatto o dell’avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti di indagine (ex art. 415-*bis*, comma 2, cod. proc. pen.) è surrogata dall’enunciazione dell’ipotesi d’accusa contenuta nell’imputazione e dagli analoghi avvisi che vengono somministrati ai sensi dell’art. 419, comma 2, o – in caso di citazione diretta a giudizio – ai sensi dell’art. 552, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. (con la precisazione che detto avviso, prima della c.d. riforma Cartabia, rendeva edotto l’imputato del deposito degli atti presso la segreteria del pubblico ministero e, nel testo ora vigente, presso la cancelleria del giudice dell’udienza pre-dibattimentale).

Ciò posto, si deve ritenere che vi sia una accettazione degli effetti dell’atto nel caso in cui vi sia una persona chiamata a giudizio che – senza dolersi dell’avvenuta formulazione dell’imputazione ed essendo stato messo nella condizione di accedere agli atti di indagine – accetti di confrontarsi con l’imputazione mossa nei suoi confronti, senza sollecitare la regressione del procedimento e, anzi, formulando richieste di prova, partecipando poi all’istruzione dibattimentale.

8. Devono pertanto essere affermati i seguenti principi di diritto.

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, comma 1, secondo periodo o del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. derivante dalla mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Detta nullità non è soggetta alla disciplina delle nullità relative concernenti il decreto che dispone il giudizio prevista dall’art. 181, comma 3, cod. proc. pen.

Detta nullità è rilevabile d’ufficio o deducibile nei termini previsti dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. Detta nullità è tuttavia suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.

La mancata deduzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio da parte dell’imputato e l’accettazione degli effetti dell’atto contenente l’imputazione, concretizzatasi nella formulazione di richieste istruttorie e nella partecipazione attiva al processo, integra un’ipotesi di accettazione degli effetti dell’atto di *vocatio in iudicium*, che determina una sanatoria ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.



9. Venendo al caso di specie, occorre dare atto del fatto che, alla prima udienza dibattimentale (4 luglio 2023), la difesa dell'imputato non ha eccepito la mancata notifica dell'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. e, anzi, ha formulato istanze istruttorie, chiedendo l'esame dell'imputato e l'ammissione della prova testimoniale relativa ai testimoni indicati nella lista depositata ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. L'eccezione di nullità non è stata sollevata nemmeno all'udienza del 20 febbraio 2024 (rinviata per un legittimo impedimento dell'imputato, detenuto per altra causa e non tradotto in udienza). L'eccezione di nullità di cui si discute in questa sede è stata poi sollevata solo all'udienza del 15 ottobre 2024, oltre un anno dopo che il ricorrente aveva assunto la qualità di imputato, esercitando le prerogative difensive previste dal codice di rito.

Tale comportamento processuale dimostra che egli aveva – *per facta concludentia* – accettato gli effetti dell'atto di *vocatio in iudicium*, sì da doversi ritenere integrata l'ipotesi di sanatoria codificata dall'art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

10. Il ricorso deve dunque essere rigettato, essendo corretta la decisione della Corte territoriale (sebbene sulla base di un percorso motivazionale diverso da quello articolato nel provvedimento impugnato, la cui motivazione deve dunque essere rettificata nei termini che precedono, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen.).

Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/05/2026

Il Consigliere estensore
Andrea Natale

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

